



Allegato 2 alla delibera del Consiglio Camerale n. 11 del 22 dicembre 2014

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE-TIPO O CONTRATTI-TIPO TRA IMPRESE, LORO ASSOCIAZIONI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUHE INSERITE NEI CONTRATTI.

## TITOLO I

### Disposizioni di carattere generale

#### Articolo 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di promozione della predisposizione di contratti tipo tra imprese e tra imprese e consumatori, associazioni di categoria e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché il servizio di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nell'ambito di regolamentazioni predisposte da imprese o loro associazioni con sede legale nella provincia di Reggio Calabria.
2. La finalità del servizio consiste nel disciplinare in modo uniforme la generalità dei rapporti fra imprese e fra imprese e consumatori in relazione alla cessione di beni o alla prestazione di servizi.
3. Tale Regolamento è adottato ai sensi dell'art.2, comma 2, lettere h) ed i) della Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.
4. Il Segretario Generale con proprio provvedimento individuerà la struttura organizzativa competente a svolgere il servizio.

#### Articolo 2

##### Definizioni

1. Nel presente Regolamento l'espressione:
  - a) "Legge n.580/93" designa la Legge 29.12.1993, n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura";
  - b) "consumatore" o utente designa la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
  - c) "professionista" designa la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, utilizza il contratto che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  - d) "clausole inique" designa le clausole inserite nei contratti tra imprese e nei contratti tra imprese e consumatori che determinano a carico del contraente debole un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
  - e) "Camera di Commercio" designa la Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura di Reggio Calabria;
  - f) "Commissione" designa la Commissione di Regolazione del Mercato di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.



### **Articolo 3** *Attività*

1. La Camera di Commercio procede alla promozione della predisposizione di contratti-tipo tra imprese o tra imprese e consumatori, associazioni di categoria e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti con sede legale nella provincia di Reggio Calabria.
2. La Camera di Commercio procede, altresì, alla rilevazione della iniquità delle clausole contrattuali predisposte da imprese e loro associazioni con sede legale nella provincia di Reggio Calabria.
3. La Camera di Commercio si riserva di esaminare contratti-tipo e clausole contrattuali predisposte da imprese e loro associazioni con sede legale in una provincia diversa da quella di Reggio Calabria, purché trattasi di contratti-tipo e clausole contrattuali ampiamente diffusi ed utilizzati nei rapporti con i consumatori della circoscrizione provinciale di Reggio Calabria.

### **Articolo 4** Commissione di Regolazione del Mercato

1. E' istituita una Commissione Tecnica, con il compito di esprimere pareri circa l'iniquità delle clausole inserite nei contratti.
2. La Commissione, è composta da tre membri scelti tra professionisti particolarmente esperti in contrattualistica, secondo la seguente composizione:
  - a. due membri scelti tra avvocati iscritti nel relativo albo professionale;
  - b. un membro scelto tra i dottori commercialisti e i ragionieri iscritti nei relativi albi o collegi professionali;
3. Assieme ai tre membri effettivi, la Giunta nomina anche tre membri supplenti, di cui:
  - a. due scelti tra avvocati iscritti nel relativo albo professionale;
  - b. uno scelto tra i dottori commercialisti e i ragionieri iscritti nei relativi albi o collegi professionali.
4. Ai membri della Commissione potranno essere attribuiti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura stabilita con delibera della Giunta Camerale.
5. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, e, alla scadenza dell'incarico possono essere riconfermati.

### **Articolo 5** Segreteria

1. Svolge le mansioni di segreteria un funzionario nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che provvede anche alla nomina di un segretario supplente.
2. Il segretario partecipa alle riunioni della Commissione, con funzioni di verbalizzante e dà attuazione ai pareri della stessa.



## **TITOLO II**

### **Procedimento relativo al servizio di promozione della predisposizione di contratti-tipo**

#### **Articolo 6**

##### **Avvio del procedimento**

1. Il procedimento può essere attivato su istanza delle associazioni di imprese e/o dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti che abbiano interesse.
2. Sono considerati soggetti interessati:
  - a. le associazioni di imprese che fanno uso o intendono fare uso delle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento;
  - b. le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti portatrici di un interesse diretto alle condizioni generali di contratto oggetto del procedimento.
3. Le richieste di cui al comma precedente saranno prese in considerazione ove contengano:
  - l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
  - l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento;
  - copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame;
  - lettera di incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente sia un'impresa che agisce per mezzo di rappresentante.

#### **Articolo 7**

##### **Istruttoria**

1. Il Presidente della Commissione invia ai soggetti interessati apposita comunicazione circa l'inizio del procedimento invitandoli a presentare i contratti già in uso, l'eventuale proposta di contratto che si intende adottare, documenti integrativi ed eventuali richieste.
2. Il Presidente della Commissione acquisisce tutti gli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari ai fini dell'istruzione del procedimento avviando, se del caso, un gruppo di lavoro con i soggetti interessati.
3. Entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, il Presidente trasmette alla Commissione la relazione avente ad oggetto le risultanze dell'istruttoria.

#### **Articolo 8**

##### **Parere della Commissione**

1. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può incaricare il Presidente circa l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e può decidere di ascoltare le associazioni che ne hanno fatto richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le convocazioni sono trasmesse alle associazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.



3. Delle dichiarazioni rese e di tutte le riunioni svolte dalla Commissione è redatto un verbale sottoscritto dai presenti.
4. Entro sessanta giorni dalla consegna della relazione di cui all'articolo 7, comma 3, la Commissione esprime il proprio parere motivato sui contratti-tipo e/o clausole contrattuali sottoposti al suo esame.
5. Il parere sui contratti-tipo e/o clausole contrattuali espresso dalla Commissione, viene trasmesso al Segretario Generale o al Dirigente per l'emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 9.

#### **Articolo 9**

##### **Provvedimento del Segretario Generale o Dirigente**

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, il Segretario Generale o il Dirigente adotta con propria determinazione il provvedimento relativo all'utilizzo dei contratti-tipo e/o clausole contrattuali.
2. Il Segretario Generale o il Dirigente, prima dell'adozione del provvedimento, qualora lo ritenga opportuno, può rinviare alla Commissione il parere trasmesso per un ulteriore approfondimento limitatamente agli aspetti di pura legittimità.
3. Nei quindici giorni successivi, il provvedimento di cui al comma 1 è notificato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutte le associazioni che hanno partecipato al procedimento con l'invito a promuovere l'utilizzo del contratto tipo e/o clausole contrattuali proposte.

La promozione dei contratti tipo può avvenire anche tramite la stipula di apposite convenzioni o protocolli con le associazioni imprenditoriali e dei consumatori.

### **TITOLO III**

#### **Procedimento relativo al servizio di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti**

#### **Articolo 10**

##### **Avvio del procedimento**

1. Il procedimento di controllo può essere attivato:
  - a) d'ufficio a seguito degli elementi emersi nell'ambito di indagini conoscitive di natura generale condotte dalla Camera di Commercio o su segnalazione di consumatori o loro associazioni o associazioni di categoria.
  - b) su richiesta dell'impresa o dell'associazione di imprese interessate, mediante compilazione di apposito modulo di domanda. L'impresa o l'associazione di imprese, in tal caso, comunicano volontariamente le condizioni generali di contratto di cui fanno uso o hanno intenzione di far uso;
  - c) da chiunque ne abbia interesse.
2. Sono considerati soggetti interessati:
  - a. le imprese, i consumatori o loro associazioni che fanno uso o intendono fare uso delle clausole contrattuali da esaminare e che abbiano interesse al controllo delle medesime;
  - b. qualunque altro soggetto, portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, aventi un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato.





3. Le richieste di cui al comma precedente saranno prese in considerazione ove contengano:
  - l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
  - l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento e, ove disponibile, un indirizzo di posta elettronica certificata;
  - copia delle condizioni generali di contratto di cui si chiede l'esame;
  - lettera di incarico, procura o riferimento a procura generale nel caso in cui il richiedente sia un'impresa che agisce per mezzo di rappresentante.
4. Le segnalazioni saranno prese in considerazione ove contengano, in aggiunta ai requisiti di cui sopra:
  - l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione dell'impresa o dell'associazione di imprese che usa o intende far uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;
  - l'indicazione dell'interesse diretto ed immediato a tutela del quale si richiede l'attivazione delle funzioni di controllo della Camera di Commercio.

#### **Articolo 11** Istruttoria

1. Il segretario della Commissione, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, invia ai soggetti interessati apposita comunicazione circa l'inizio del procedimento invitandoli, se del caso, a presentare documenti integrativi ed eventuali richieste di audizione innanzi alla Commissione.
2. Il segretario della Commissione procede all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari per l'istruzione del procedimento e, al termine dell'istruttoria, trasmette copia degli atti, unitamente alla documentazione allegata all'eventuale domanda, alla Commissione.
3. La fase istruttoria deve concludersi entro centoventi giorni dalla data del deposito della domanda o dell'attivazione d'ufficio del servizio.

#### **Articolo 12** Parere della Commissione

1. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può incaricare il Presidente per l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione e può decidere di ascoltare i soggetti che ne hanno fatto richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le convocazioni sono trasmesse ai destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata;
3. I soggetti convocati compaiono personalmente oppure in persona del proprio rappresentante.
4. Delle dichiarazioni rese e di tutte le riunioni svolte dalla Commissione è redatto un verbale sottoscritto dai presenti.
5. Entro sessanta giorni dalla conclusione della fase istruttoria, la Commissione esprime il proprio parere motivato sulla iniquità delle clausole contrattuali sottoposte al suo esame.



6. Il parere espresso dalla Commissione viene trasmesso al Segretario Generale o al Dirigente per l'emanazione del provvedimento di cui al successivo articolo 13.

#### **Articolo 13**

##### Provvedimento del Segretario Generale o del Dirigente

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del parere della Commissione, il Segretario Generale o il Dirigente adotta con propria determinazione il provvedimento relativo alla iniquità delle clausole contrattuali.
2. Il Segretario Generale o il Dirigente, prima dell'adozione del provvedimento e qualora lo ritenga opportuno, può rinviare alla Commissione il parere trasmesso per un ulteriore approfondimento limitatamente agli aspetti di pura legittimità.
3. Nei quindici giorni successivi, il provvedimento di cui al comma 1 è notificato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento.
4. Il provvedimento contiene, nel caso di ritenuta iniquità delle clausole contrattuali, l'invito ad eliminare le clausole medesime.

#### **Articolo 14**

##### Azione inibitoria

1. Sulla base del parere circa l'iniquità delle clausole, formulato dalla Commissione ed adottato dal Segretario Generale o dal Dirigente, la Giunta Camerale valuta l'opportunità di esercitare l'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), tenuto conto della concreta disponibilità dei soggetti interessati a modificare, anche unilateralmente, le clausole ritenute inique.
2. L'oggetto dell'azione inibitoria è rappresentato dalle clausole contrattuali predisposte dalle imprese o loro associazioni per i rapporti con i consumatori.
3. Lo scopo dell'azione inibitoria è quello di ottenere la pronuncia giudiziale di inibizione circa l'uso futuro delle clausole ritenute vessatorie.
4. L'azione inibitoria può essere autonomamente intentata dalla Camera di Commercio senza la necessità di dover intervenire in un giudizio già instaurato.
5. L'azione inibitoria può essere proposta in via ordinaria ovvero, qualora ricorrano giusti motivi di urgenza, in via cautelare ai sensi degli articoli 669 bis e ss. del codice di procedura civile.

#### **Articolo 15**

##### Banca dati

1. E' istituita, su apposito software, una banca dati nella quale sono raccolte:
  - a) le pronunce giudiziali sulle azioni inibitorie intentate dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalle altre Camere di Commercio nonché dagli altri soggetti legittimati ex articolo 37 D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo);
  - b) l'elenco aggiornato delle azioni inibitorie pendenti presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria;
  - c) i pareri espressi dalla Commissione e le modifiche proposte.
2. Le informazioni raccolte nella banca dati sono messe a disposizione della rete camerale mediante collegamento telematico; nello stesso modo la Camera di



Commercio di Reggio Calabria accede alle informazioni racchiuse in analoghi archivi delle altre Camere di Commercio.

#### **Articolo 16**

##### Verifiche

1. La Camera di Commercio verifica periodicamente, in collaborazione con le associazioni delle imprese e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, l'utilizzazione, da parte di imprese e di professionisti, dei contratti emendati da clausole inique.
2. A seguito della verifica di cui al comma precedente, la Camera di Commercio provvede, in collaborazione con le associazioni citate, alla redazione e diffusione di apposite raccomandazioni nella predisposizione di contratti-tipo e/o clausole da inserire nei contratti.

#### **TITOLO IV**

##### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 17**

##### Modificazioni del Regolamento

1. La competenza relativamente alle modificazioni del presente regolamento spetta al Consiglio della Camera di Commercio il quale vi provvede di sua iniziativa, sentito il parere non vincolante della Commissione, ovvero su proposta della Commissione medesima.
2. Ogni modifica avrà efficacia decorso il termine di tre mesi dalla relativa deliberazione, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio.
3. In ogni caso le modificazioni non potranno influire sullo svolgimento delle procedure in corso.

#### **Articolo 18**

##### Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente in vigore comunque attinenti la materia.